LE CAUSE DI ANNULLABILITA': L'INCAPACITA' DI CONTRATTARE

Il contratto è annullabile solo nei casi in cui la legge espressamente ricollega alla violazione di norme imperative, anziché la generale conseguenza della nullità, la speciale conseguenza della nullità.

Un primo ordine di casi è quello della incapacità a contrattare di una delle parti, che può essere incapacità legale o solo naturale.

Sono, legalmente, incapaci di contrattare coloro che non hanno ancora acquistato la legale capacità di agire o coloro che, avendola acquistata, l'hanno successivamente perduta:

Sono i minori di 18 anni e gli interdetti legali e giudiziali.

sono, ancora, parzialmente privi della capacità di contrattare i minori emancipati o gli inabilitati: questi possono compiere atti di ordinaria amministrazione ma non atti di straordinaria amministrazione.

Il contratto concluso dall'incapace legale di agire è annullabile da parte di:

- genitore o tutore o curatore in base alle diverse misure
- dallo stesso minore, emancipato, interdetto o inabilitato una volta revocato il loro stato
- dagli eredi o aventi causa del minore

Il contratto del minore non può però essere annullato se il minore ha, con raggiri, occultato la sua età attraverso, per esempio, la falsificazione dei documenti d'identità.

Di fronte a questi casi, potremmo dire che nel contratto dell'incapace manca del tutto la volontà di una parte, e perciò manca il requisito del accordo delle parti a pena di nullità del contratto.

Ma qui le esigenze di protezione dell'autonomia contrattuale, che imporrebbero la nullità del contratto non voluto, come è il contratto concluso dall'incapace, sono coordinate con altre esigenze che sono quelle attinenti alla sicurezza della circolazione dei beni che consigliano di contenere il più possibile i casi di nullità del contratto per evitare di non concludere affari per non restare esposti senza limiti di tempo.

l'equilibrio fra queste opposte esigenze è realizzato considerando il contratto dell'incapace, anziché nullo, è solo annullabile su istanza dei soggetti espressamente legittimati all'azione; e l'annullamento del contratto, può essere domandato solo entro 5 anni dalla sua data o, se chiesto dall'incapace, dalla cessazione dello stato di incapacità.

In nessun caso l'annullamento del contratto può essere chiesto, a causa dell'incapacità di una parte, dall'altro contraente capace:

l'annullabilità del contratto è prevista a protezione dell'incapace; il contraente capace non ha alcuna giustificabile ragione per invocarla.

Diverso dalla incapacità legale è l'incapacità naturale di chi è, giuridicamente dotato di capacità legale:

Questa è l'incapacità di intendere e volere del maggiorenne affetto da infermità mentale, ma non interdetto o inabilitato; oppure lo stato temporaneo di incapacità di intendere e di volere nella quale una persona si trovi, per una causa transitoria, al momento della conclusione del contratto (per esempio lo stato di ubriachezza).

Di fronte a questi casi potremmo ancora dire, che nel contratto dell'incapace naturale non c'è maggiore volontà di quanta ce ne sia nel contratto dell'incapace legale, e potremmo argomentare che, provata l'incapacità di intendere di volere, si possa senz'altro ottenere l'annullamento del contratto.

Ma non è così: in questi casi la legge esige, oltre alla prova dell'incapacità, ulteriori requisiti, distinti fra atti e contratti:

- a. Gli atti in genere, inclusi gli atti unilaterali, sono annullabili, su istanza dell'incapace o dei suoi eredi solo se si prova che dall'atto deriva un grave pregiudizio all' incapace.
- b. i contratti sono annullabili, su istanza dell'incapace o dei suoi eredi solo se si prova, oltre al pregiudizio per l'incapace, anche la malafede dell'altro contraente.

La legge considera l'incapacità naturale non come fattore che altera la volontà, ma come possibile fattore di alterazione della causa dell'atto o del contratto, che è annullabile solo se concluso, per effetto dell'incapacità della parte, a condizioni gravemente pregiudizievoli per essa.

Chi sotto l'azione dell'alcol ha venduto un oggetto che per lui aveva un valore affettivo o ha comprato un oggetto che non gli serve, in entrambi i casi al prezzo giusto, non potrà lamentare in giudizio che mai e poi mai, in normali condizioni di mente, si sarebbe privato dell'uno o avrebbe comprato l'altro.

Se il prezzo pattuito è il giusto prezzo di mercato di quel dato bene, non c'è alterazione nell'equilibrio causale del contratto e il contratto, nonostante l'incapacità di intendere e di volere di una delle parti, è perfettamente valido.

Per la donazione invece l'incapacità naturale del donante comporta senz'altro l'annullabilità del contratto, anche se ignota al donatore.

In caso di violenza fisica invece, se lo stato di incapacità naturale è stato provocato dal altro contraente o da un terzo, si deve ritenere che il contratto non sia semplicemente annullabile, bensì nullo anche se non crea pregiudizio per l'incapace.